



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

ORDINANZA

Approvazione del Regolamento del porto di Torre del Greco

Il Capo del Circondario Marittimo di Torre del Greco,

- VISTI gli articoli 17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);
- VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante *“Nuovo Codice della Strada”* e ss. mm. e ii.;
- VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE”* ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss. mm. e ii.;
- VISTE le Circolari prot. n. 520951, in data 24 febbraio 1995, e n. 5201696, in data 14 aprile 1995 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTA la Circolare n. 38, prot. M_TRA/PORTI/14368, in data 27 ottobre 2011, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti recante *“Riparto di competenze Stato-Regioni. Conferimento di funzioni nei porti, nel demanio marittimo e nel mare territoriale. Competenza in materia di viabilità in ambito portuale”*;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 12, in data 6 marzo 2008, della Regione Campania, recante *“Misure per la gestione del demanio marittimo”*;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10, in data 11 marzo 2009, della Regione Campania, recante *“Delimitazione dell’ambito portuale del porto di Torre del Greco”*;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 32, in data 13 giugno 2022, della Regione Campania, recante *“Porto di Torre del Greco. Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività nelle aree portuali”*;
- VISTA la propria precedente Ordinanza n. 22/2022, in data 4 ottobre 2022, recante *“Approvazione del Regolamento del porto di Torre del Greco”*;
- VISTA la propria precedente Ordinanza n. 18/2024, in data 13 giugno 2024, recante *“Modifiche del Regolamento del porto di Torre del Greco”*;
- RITENUTO necessario adottare un provvedimento organico che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, disciplini la sicurezza della navigazione e delle attività connesse che hanno luogo nel porto di Torre del Greco;

ORDINA

Articolo unico

1. È approvato l'unito *"Regolamento del porto di Torre del Greco"* che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. Il Regolamento entrerà in vigore alle ore 08:00 del giorno 19 maggio 2026.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che è pubblicata mediante affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto, nonché inclusa nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171 del 18 luglio 2005 e ss. mm. e ii. e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.
5. Le proprie precedenti Ordinanze nn. 22/2022 e 18/2024, in premessa citate, sono abrogate, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento, a decorrere dal termine di cui al precedente comma 2.

Torre del Greco, *data del protocollo informatico*

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F. (CP) Angelo LABELLA

*(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 7.3.2005, n. 82, art.21)*



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

REGOLAMENTO DEL PORTO DI TORRE DEL GRECO

Edizione maggio 2026

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Capo I – Generalità

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano, per le finalità di specifica competenza dell'Autorità Marittima, le attività che si svolgono a terra ed a mare nell'ambito portuale di Torre del Greco (come da stralcio cartografico in Allegato 1) e si applicano a tutti i fruitori del porto che, a qualunque titolo, vi accedono.
2. È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento, secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

Capo II – Sicurezza della navigazione

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al porto di Torre del Greco.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del porto, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, nonché al provvedimento di “*Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività*”, adottato con Decreto Dirigenziale n. 32, del 13 giugno 2022, dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per la mobilità – Demanio marittimo portuale.

Articolo 3

Ancoraggio in rada

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali ed alle condizioni meteomarine presenti, l'ancoraggio è ammesso nei punti con batimetria superiore a 20 metri, con esclusione:
 - del canale d'ingresso al porto, come individuato dal successivo articolo 4;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte e cavi sottomarini;
 - della fascia di rispetto di 200 metri dai campi di mitilicoltura.
2. Tutte le unità navali in sosta nelle acque antistanti il porto devono:
 - a) attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare ed a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - b) prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
 - c) comunicare l'arrivo e la partenza alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco al numero di telefono 081/8812200, oppure via radio VHF canale 16, ad esclusione di natanti ed imbarcazioni da diporto;
 - d) presentare domanda di accosto nei soli casi di cui al successivo articolo 6;
 - e) garantire l'ascolto radio continuo sui canali 13 e 16 VHF/FM;
 - f) durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico/balneari.

Articolo 4

Navigazione nel canale d'ingresso

1. Le unità navali in entrata o uscita dal porto devono navigare all'interno della fascia di mare compresa tra la testata del molo di sopraflutto e la testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 100 metri verso il largo, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza, limitando al massimo la generazione di moto ondoso.
2. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza nella rotta.
3. Nel canale d'ingresso sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) la navigazione a vela e quella effettuata con jole, pattini, sandolini, pedalò;
 - c) la navigazione superiore a 3 nodi;
 - d) la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che possa intralciare la navigazione o pregiudicare la sicurezza dell'approdo;
 - e) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Articolo 5

Ormeggio

1. L'accosto e l'ormeggio delle unità navali sono consentiti presso banchine e pontili idonei a riceverle, in funzione di fondali e di attrezzature adeguate, secondo le rispettive destinazioni d'uso di cui all'articolo 4 del richiamato Regolamento Regionale.

Articolo 6

Assegnazione ormeggi

1. L'ormeggio e l'accosto, presso le banchine ricadenti in aree libere non in concessione, è subordinato al nulla-osta dell'Autorità Marittima.
2. Il nulla-osta definisce le prescrizioni tecniche dell'ormeggio ai soggetti cui è rivolto ed individua spazi e fasce orarie in cui le banchine potranno essere utilizzate.
3. La richiesta di nulla-osta, da redigersi secondo il modello in Allegato 2, fermo restando tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche in materia, per tipologia di unità navale, **dovrà essere effettuata con un preavviso di almeno 72h alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Torre del Greco**, mediante presentazione di copia in carta semplice, oppure utilizzando uno soltanto dei seguenti canali informatici:
 - e-mail: cpgreco@mit.gov.it;
 - PEC: cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it.
4. Le unità autorizzate, prima di raggiungere le ostruzioni portuali in ingresso, hanno l'obbligo di comunicare alla Sala Operativa di questo Comando, via VHF sui canali 13/16 o via filo al n. 081/8812200, i seguenti dati:
 - Nominativo dell'unità;
 - Numero del nulla-osta concesso;
 - Orario d'ingresso;
 - Banchina assegnata.
5. Resta in capo ai comandanti/conducenti delle unità navali valutare l'accesso e la sosta della propria unità secondo le caratteristiche dell'ormeggio e delle condizioni meteomarine in essere e/o previste.

6. Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso i tratti di banchina o pontili in concessione devono richiedere l'accosto al solo soggetto concessionario, il quale è tenuto a mantenere un apposito registro riportante gli elementi identificativi dei propri clienti e delle relative unità navali, anche se in transito.
7. Le unità navali da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Torre del Greco e le unità da pesca non stanziali devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i tratti di banchina loro assegnati dall'articolo 4 del richiamato Regolamento Regionale.
Le stesse unità navali da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendono eseguire operazioni commerciali presso il porto di Torre del Greco, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
8. Al Comandante del porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per prioritari interessi pubblici.
9. Sono esonerate dalla richiesta preventiva di nulla-osta le unità navali militari e di altre Amministrazioni dello Stato che, per preminenti ragioni di sicurezza della navigazione o portuale, e senza pregiudizio per le attività espletate devono, in ogni caso, comunicare con qualsiasi mezzo eventuali necessità di ormeggio nel porto di Torre del Greco.

Articolo 7

Unità stanziali

1. Le unità appartenenti al ceto peschereccio locale e che intendono ormeggiare in maniera stanziale presso una delle banchine del porto di Torre del Greco, devono produrre, a cura dell'armatore, richiesta di nulla-osta, conforme al modello in Allegato 3, da presentare alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto, nelle forme e con i mezzi indicati al precedente Articolo 6, comunicando il nominativo ed i recapiti del responsabile di bordo, reperibile e pronto a muovere in caso di necessità.

Articolo 8

Norme da osservare per la navigazione in porto

1. La navigazione nell'ambito portuale dev'essere condotta come segue:
 - In relazione alle condizioni meteomarine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi, al fine di garantire la sicurezza delle manovre, della navigazione e degli ormeggi, evitando di generare moto ondoso.
 - Utilizzando i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità.
 - Mantenendo l'ascolto radio continuo sui canali 13/16 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato radio.
 - Prestando la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni e/o disposizioni aggiuntive ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine, pontili e specchi acquei.
 - Riducendo la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione.
 - Manovrando sempre con prudenza.

- Procedendo con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto.
2. Nel bacino e/o ambito portuale sono vietati:
- la navigazione a vela;
 - la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile per l'accosto;
 - l'ancoraggio;
 - la pesca;
 - la balneazione;
 - le attività subacquee se non espressamente autorizzare dall'Autorità Marittima;
 - ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione o alle operazioni portuali.

Articolo 9

Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi

1. La navigazione all'interno del porto, fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici ed operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - a) Unità navali da traffico che effettuano il servizio trasporto passeggeri.
 - b) Altre unità da traffico in generale.
 - c) Unità navali da pesca.
 - d) Imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio/locazione.
 - e) Navi da diporto.
2. A parità di condizioni di ormeggio ed in presenza di più richieste, l'accosto viene assegnato all'unità navale che arriva per prima.

Articolo 10

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, le unità navali ed i relativi proprietari/possessori/armatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) Ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dal porto, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine in atto e previste.
 - b) Nel caso di ormeggio di punta, avere a prua la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva, anche al fine di evitare ogni tipo di scarroccio.
 - c) Non ormeggiare "a pacchetto".
 - d) Tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua.
 - e) Prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi.
 - f) Mantenere disattivati i radar.
 - g) Prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti.

- h) Non stazionare sulle scalette e/o passerelle di imbarco/sbarco.
 - i) Mantenere spenti i motori ed eventuali generatori di corrente elettrica.
 - j) In caso di avverse condizioni meteomarine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio.
 - k) Assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza.
 - l) In caso di disarmo, nominare un custode dell'unità, il quale dovrà rispondere alle disposizioni prescritte dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco e garantire l'intervento in caso di necessità.
 - m) È consentito, senza specifica autorizzazione, effettuare piccoli interventi manutentivi, senza l'uso di fiamma, purché non limitino la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente.
 - n) Attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite.
 - o) Assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente "Piano raccolta rifiuti".
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha, comunque, la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Articolo 11

Obblighi del vettore marittimo e del noleggiatore

1. È fatto obbligo al vettore marittimo ed al noleggiatore di unità da diporto che trasportano passeggeri di adottare, in ambito portuale, ogni misura atta a garantire la sicurezza dei passeggeri, in banchina ed a bordo, prima, durante e dopo l'imbarco e/o lo sbarco assicurandone, al contempo, l'ordinato afflusso e deflusso.
2. Detti soggetti, responsabili della sicurezza dei passeggeri durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra, devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
 - a) Organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire pericoli.
 - b) Organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco.
 - c) Evitare che stazionino persone sulle passerelle.
 - d) Mantenere, nei pressi della passerella d'imbarco ovvero della scaletta laterale d'imbarco, idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare i passeggeri;
 - istruire e guidare i passeggeri durante il transito sulla passerella.
 - e) Per le sole unità da traffico adibite al trasporto passeggeri, mantenere, nei pressi della passerella ovvero della scaletta laterale d'imbarco, una tabella che indichi

l'orario di partenza, il porto di destinazione ed il numero massimo dei passeggeri trasportabili.

- f) Disporre in banchina, nei pressi dell'unità navale, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di 30 metri.
- g) Prima di disormeggiare, accertarsi che il portellone poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi. All'arrivo, abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

Capo III – Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 12

Disposizioni generali

1. L'accesso, la circolazione veicolare e pedonale e la sosta nel porto di Torre del Greco sono regolati dalle norme contenute nel presente Capo; gli obblighi, i divieti, le indicazioni e le limitazioni che ne derivano sono esplicitati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale.
2. Le aree portuali, come individuate nell'allegato stralcio cartografico (Allegato 4), si distinguono in:
 - a) Aree operative.
 - b) Strade interne aperte all'uso pubblico.

Articolo 13

Aree operative

1. Le aree operative, in cui si svolgono le attività tipiche del porto, sono:
 - a) Banchina di Levante:
 - i) fascia di rispetto dal ciglio banchina fino alle barriere di protezione o segnaletica orizzontale complementare di colore giallo;
 - ii) l'area compresa tra la barriera veicolare e la testata.
 - iii) L'area antistante la barriera veicolare individuata con segnaletica di colore giallo;
 - iv) in prossimità dell'immobile sede della locale Autorità Marittima, mediante segnaletica verticale ed orizzontale (di colore giallo), appositi stalli riservati alla sosta esclusiva dei mezzi terrestri funzionali all'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ovvero di altre Forze Armate e/o di Polizia.
 - b) Banchina di Ponente:
 - i) fascia di rispetto dal ciglio banchina fino alle barriere di protezione o segnaletica orizzontale complementare di colore giallo;
 - ii) la parte di molo di sopraflutto compresa tra la barriera veicolare e la testata;
2. l'area destinata alle operazioni di alaggio e varo a mezzo gru così come individuata al successivo articolo 17 (Capo IV), individuata da segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo. Tale area, nel caso in cui non siano previste le operazioni sopra citate, è utilizzata come zona riservata alla sosta esclusiva dei mezzi terrestri funzionali all'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ovvero di altre Forze Armate e/o di Polizia.
3. Le aree operative sono assoggettate alle norme del Codice della Navigazione.

4. Nelle aree operative è fatto assoluto divieto di accesso, circolazione e sosta con veicoli, motoveicoli e velocipedi.
5. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 4, sono autorizzati al solo accesso e alla circolazione temporanea con veicolo, motoveicoli o velocipedi nelle aree operative:
 - a) I titolari di concessione demaniale marittima di spazi ricadenti nell'ambito delle aree operative.
 - b) I soggetti regolarmente muniti di autorizzazione ex art. 68 C. N. (cfr artt. 36 e 37 del CAPO VII).
 - c) I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura conferiti presso i punti di sbarco, a cura e responsabilità delle cooperative/società di pesca.
 - d) Le autocisterne che provvedono al rifornimento dei serbatoi asserviti agli impianti di bunkeraggio. Tale accesso, a cura e responsabilità del soggetto concessionario dell'attività di bunkeraggio, è consentito dal lunedì al venerdì, dall'alba alle ore 18:00, ed il sabato, dall'alba alle ore 10:00, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di rifornimento.
 - e) I soggetti espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
 - f) In ragione dei propri compiti istituzionali, il personale delle Forze di Polizia, Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, dell'Amministrazione Regionale e Comunale, della Protezione Civile e di pronto soccorso.
6. L'autorizzazione all'accesso con veicolo, motoveicoli o velocipedi alle aree operative rivolta ai soggetti di cui al precedente comma 4, da lettera a) a lettera e), è rilasciata dall'Autorità Marittima per comprovate ed eccezionali esigenze e:
 - è subordinata alla presentazione di un'istanza conforme al modello in Allegato 5;
 - può essere utilizzata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
 - può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente;
 - dev'essere esibita a richiesta del personale dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;
 - è comprovata mediante il possesso di apposito *pass* che dev'essere esposto in maniera ben visibile sul veicolo ed ha validità per l'anno solare in cui è rilasciato.
7. I soggetti di cui al precedente comma 4, lettera a), in ragione dell'autorizzazione concessa in forza del presente articolo, se necessitano di accedere e sostare con un veicolo o motoveicolo nelle aree operative, hanno l'obbligo di munirsi dell'apposito dispositivo di attivazione delle barriere veicolari (badge) mediante la sottoscrizione, presso la Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Torre del Greco, del modulo di ricevuta di consegna, conforme al modello in Allegato 13, le cui prescrizioni in esso riportate sono parte integrante del presente Regolamento.
8. Presso l'area operativa di cui al precedente comma 1, lettera b), punto ii), al fine di contemperare l'operatività dell'attività oggetto di concessione demaniale marittima con le preminenti ragioni di sicurezza portuale, ciascun soggetto di cui al precedente comma 4, lettera a), se Persona Giuridica, può essere munito del numero massimo di un (01) dispositivo di attivazione delle barriere veicolari.

Articolo 14

Strade interne aperte all'uso pubblico

1. Le aree portuali, non individuate al precedente articolo 13, sono strade interne aperte all'uso pubblico.
2. In tali aree, la circolazione è libera e la sosta è consentita negli spazi individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. Le strade interne aperte all'uso pubblico sono assoggettate alle norme del Codice della Strada.

Articolo 15

Limiti di velocità

1. Il limite di velocità per i veicoli che circolano nell'ambito portuale è fissato in 5 km/h.

Articolo 16

Disciplina della circolazione pedonale

1. Fatte salve le norme contenute nel presente Capo e nel Codice della Strada, l'accesso e la circolazione dei pedoni nelle strade interne aperte all'uso pubblico sono liberi ed ammessi lungo il piano di calpestio esclusivamente nei corridoi all'uopo individuati.
2. È vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine.
3. Ad eccezione del personale tecnico autorizzato alla manutenzione dei fanali portuali, è vietato l'accesso alle scogliere.
4. Per eccezionali esigenze, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito portuale.

Capo IV – Alaggio e varo

Articolo 17

Alaggio e varo a mezzo autogru

1. Le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogru sono consentite nell'area AV1 raffigurata nello stralcio cartografico in Allegato 6, come da regolamentazione della Regione Campania.
2. Per ogni singola operazione di alaggio/varo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) recintare, con appositi presidi mobili (paletti, coni, birilli o similari), l'area delle operazioni individuata dallo spazio occupato dall'autocarro (comprensivo delle appendici), incluso il raggio d'azione della gru;
 - b) apporre, nei pressi dell'area delle operazioni, idonea segnaletica verticale indicante:
 - lavori in corso;
 - pericolo generico;
 - pericolo derivante da carichi sospesi.
 - c) movimentare l'unità navale priva di persone a bordo e/o specchi liberi;
 - d) assicurare la presenza, durante le operazioni, oltre che dell'operatore addetto alla gru, anche di personale preposto al coordinamento delle operazioni, al fine di scongiurare il transito di persone o mezzi non autorizzati;

- e) avviare le operazioni solo allorché l'area risulti sgombera da materiali, mezzi e/o persone estranee all'attività;
 - f) impegnare l'area per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio/varo, con l'espresso divieto di eseguire alcun genere di riparazione, manutenzione o pulizia dell'unità navale;
 - g) rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h) interrompere immediatamente le operazioni qualora, in corso d'opera, dovessero crearsi situazioni di pericolo, anche potenziale, ovvero, in presenza di qualsiasi problema e/o inconveniente che possa pregiudicare il prosieguo dell'attività stessa, dandone tempestiva informazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco (tel. 081/8812200);
 - i) interrompere immediatamente le operazioni, qualora le condizioni meteomarine possano pregiudicarne il prosieguo in sicurezza;
 - j) adottare ogni accorgimento atto a tutelare l'ambiente, la salute e la pubblica incolumità.
3. Al fine di scongiurare il rischio da interferenze, è fatto divieto di condurre operazioni di alaggio/varo in concomitanza con le medesime operazioni effettuate con gru fissa nell'attigua area in concessione.
 4. Le operazioni possono essere effettuate nei giorni dal lunedì al venerdì, dall'alba alle ore 18:00.
 5. È possibile derogare ai limiti temporali di cui al comma 4, in casi eccezionali valutati e autorizzati, di volta in volta, dall'Autorità Marittima.

Articolo 18

Scivoli di alaggio

1. Come da regolamentazione della Regione Campania, gli scivoli di alaggio per mezzo dei quali sono consentite le operazioni di alaggio e varo nel porto di Torre del Greco (come raffigurato nello stralcio planimetrico in Allegato 6) sono le aree:
 - a) AV2 – *Spiaggetta di Ponente*;
 - b) AV3 – *Spiaggetta di Levante*.
2. L'utilizzo dello scivolo di alaggio situato presso la *Spiaggetta di Ponente* è riservato alle operazioni di alaggio/varo delle unità da pesca stanziali del porto di Torre del Greco e delle unità da diporto di lunghezza non superiore ai 6 metri.
3. L'utilizzo dello scivolo di alaggio situato presso la *Spiaggetta di Levante* è riservato alle operazioni di alaggio/varo delle unità da pesca stanziali del porto di Torre del Greco.
4. Le aree AV2 e AV3 ed i corrispondenti specchi acquei SA2 e SA3 (come raffigurato nello stralcio planimetrico in Allegato 6) sono fruibili per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio e varo e devono essere lasciati sgombri per consentire l'operatività degli scivoli.
5. Le operazioni possono essere effettuate nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
6. È possibile derogare ai limiti temporali di cui al comma 5, in casi eccezionali valutati e autorizzati, di volta in volta, dall'Autorità Marittima.

Articolo 19

Comunicazione di esercizio dell'attività

1. I soggetti deputati alla condotta delle operazioni di alaggio e varo a mezzo autogru, devono produrre apposita *comunicazione di inizio/prosieguo attività* ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione ed indirizzata ed indirizzata al Comune di Torre del Greco – Ufficio Demanio.
2. La comunicazione di inizio/prosieguo attività ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata e dev'esserne presentata copia alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, corredata dei riferimenti della trasmissione/deposito presso gli Uffici regionali.
3. La comunicazione di esercizio dell'attività dev'essere redatta ed inoltrata secondo quanto prescritto dal successivo articolo 36.

Articolo 20

Comunicazione preventiva

1. Per ogni singola operazione di alaggio o varo, deve essere effettuata preventiva comunicazione alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, con preavviso di almeno 24 ore, mediante presentazione di copia in carta semplice, oppure utilizzando uno soltanto dei seguenti canali informatici:
 - e-mail: cpgreco@mit.gov.it;
 - PEC: cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it.
2. In caso di effettuazione di alaggio/varo con mezzo autogru, nella comunicazione (conforme al modello in Allegato 7) devono essere indicati:
 - a) la Ditta esecutrice delle operazioni;
 - b) il Responsabile delle operazioni (generalità, qualifica e recapito telefonico).
3. In caso di effettuazione di alaggio/varo presso gli scivoli di cui all'articolo 18, nella comunicazione (conforme al modello in Allegato 8) devono essere indicati:
 - a) generalità del soggetto che effettuerà le operazioni e recapito telefonico;
 - b) targhe del veicolo e del carrello.
4. La comunicazione preventiva deve contenere espressa dichiarazione che manlevi l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose o all'ambiente che possa derivare dalle operazioni di alaggio e varo.

Articolo 21

Deroghe

1. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà, per eccezionali esigenze legate alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, di autorizzare le operazioni di alaggio e varo anche in altre aree dell'ambito portuale.

Capo V – Bunkeraggio

Articolo 22

Campo di applicazione

1. Le norme del presente Capo si applicano alle unità navali destinate al traffico locale, alla pesca e al diporto, eccetto quelle appartenenti alle amministrazioni militari e di

polizia che comunque devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento.

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Per le operazioni di bunkeraggio, a mezzo dei distributori automatici fissi ubicati nel porto di Torre del Greco, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) Le operazioni possono riguardare unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto.
 - b) Il punto di infiammabilità dei prodotti distribuiti, determinato con il sistema “vaso chiuso”, dev’essere superiore o uguale a 60 °C ed inferiore a 125 °C; se trattasi di distributori automatici fissi come definiti dal D.Lgs. n. 32, in data 11 febbraio 1998, e ss.mm.ii., in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, il punto di infiammabilità dei prodotti distribuiti può essere anche inferiore a 60 °C.
 - c) Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte di autobotte, devono essere eseguite in assenza di avverse condizioni meteorologiche accompagnate da scariche atmosferiche e, ove già iniziate, devono essere immediatamente sospese.
 - d) Le operazioni possono essere effettuate nell’arco delle ventiquattro ore. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona deve essere adeguatamente illuminata. L’intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. L’impianto elettrico dev’essere realizzato in conformità alla Legge n. 186 del 1968 e munito delle previste autorizzazioni.

Articolo 24

Prescrizioni particolari per i distributori automatici fissi

1. L’esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi, nell’ambito portuale, può essere mantenuto da un soggetto in possesso di concessione demaniale marittima.
2. Per l’esercizio dell’attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell’ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto dal titolo concessorio, dal certificato prevenzione incendi e dalle altre eventuali autorizzazioni.
3. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell’Interno, in ottemperanza al Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934, e di dispositivi per la captazione dei vapori, di cui al Decreto n. 76, in data 20 gennaio 1999 e ss.mm.ii., recante “*Norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori*”.
4. Devono essere provvisti di idonea cartellonistica indicante i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come, ad esempio: “*SPEGNERE I MOTORI DURANTE IL RIFORNIMENTO*”, “*VENTILARE IL VANO MOTORE/SERBATOI PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE*”.
5. Il concessionario del distributore fisso, durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore, deve:
 - a) Impiegare le manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso.

- b) Mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e tenere, pronti all'uso, n. 1 estintore a CO2 da 5 kg, n. 1 estintore a polvere da 6 kg e n. 2 secchi di sabbia.
- c) Mantenere, pronti all'uso, panni e fogli oleo-assorbenti in grado, rispettivamente, di circoscrivere e ricoprire lo specchio acqueo compreso tra l'unità navale da rifornire e la banchina.
- d) Delimitare l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento del distributore, sistemando un numero adeguato di cartelli recanti la scritta *"RIFORNIMENTO IN CORSO – VIETATO TRANSITARE, FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"*.
- e) Effettuare vigilanza continua ai fini antincendio ed antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione.
- f) Sospendere immediatamente le operazioni in caso di pericolo di incendio e di inquinamento o altro pericolo, informando, senza ritardo, l'Autorità Marittima.
- g) Il concessionario deve comunicare alla locale Autorità Marittima, ai sensi del D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007, il tipo di combustibile fornito alle unità navali con l'indicazione del relativo tenore di zolfo
- h) Alle navi non inferiori a 400 GT che hanno effettuato il rifornimento, il concessionario deve consegnare la documentazione ed un campione del combustibile fornito, secondo le modalità fissate dall'articolo n. 295, comma 11, del richiamato D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007.

Articolo 25

Prescrizioni particolari per le unità navali da rifornire

1. Le unità navali da rifornire devono mantenere i motori di propulsione spenti, come ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico.
2. Divieto di effettuare qualsiasi operazione che possa generare calore e/o scintille.
3. Le unità devono essere ormeggiate alla banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
4. Le unità da rifornire, dopo ogni operazione di rifornimento e prima di avviare il motore, hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore.
5. Durante il rifornimento, gli equipaggi delle unità navali devono adoperarsi per scongiurare ogni pericolo di incendio e di inquinamento, informando senza ritardo l'Autorità Marittima di ogni problema verificatosi.
6. Il comandante di nave non inferiore a 400 GT, ai sensi del citato D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007, a seguito del rifornimento, deve conservare la documentazione relativa al tenore di zolfo ed il campione di combustibile ricevuto dal concessionario, secondo le modalità prescritte dall'articolo n. 295, comma 11, del medesimo decreto.
7. Divieto di effettuare rifornimento in recipienti non idonei a contenere combustibili.

Articolo 26

Rifornimento di depositi che alimentano gli impianti fissi in banchina

1. Il rifornimento degli impianti fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e ss.mm.ii.

2. Le autobotti devono recarsi nella zona di interesse e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.
3. L'area interessata dalle operazioni di rifornimento (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte) dovrà essere appositamente recintata, in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, nonché munita di cartello recante la scritta *"VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"*.
4. In prossimità dell'area interessata dalle operazioni, devono essere posizionati:
 - a) n. 2 estintori a schiuma di capacità non inferiore a 10 litri;
 - b) n. 1 secchio di sabbia fine ed umida di almeno 10 kg o altro materiale assorbente;
 - c) n. 1 ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.
5. La Società che fornisce il combustibile deve consegnare al gestore dell'impianto di distribuzione, per la successiva comunicazione alla locale Autorità Marittima, un'attestazione riportante il tipo di combustibile fornito con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto, ai sensi del citato D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007.

Articolo 27

Bunkeraggio alle navi mediante autobotte

1. Nel porto di Torre del Greco, in considerazione della limitazione delle banchine e dell'incremento delle attività ivi connesse, le operazioni di bunkeraggio/rifornimento alle navi mediante autobotte saranno occasionalmente autorizzate, dopo opportuna valutazione delle situazioni contingenti del momento, dalla locale Autorità Marittima, con l'adozione delle discendenti prescrizioni di sicurezza stabilite dalla Commissione locale infiammabili.

Capo VI – Utilizzo di fonti termiche

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Le operazioni di saldatura e taglio, nonché tutti gli altri lavori che comportano l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere, effettuate a bordo delle unità ormeggiate nel porto di Torre del Greco, sono subordinate al rilascio di apposito nulla-osta da parte dell'Autorità Marittima.
2. Le norme contenute nel presente Capo non si applicano ai lavori eseguiti presso i cantieri navali, per i quali, tuttavia, permane l'obbligo di osservanza delle prescrizioni di legge, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'accesso alle aree portuali, ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capo, è subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni di carattere doganale e di polizia nonché, all'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento relative alle attività eseguite, in ambito portuale, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 29

Istanza di “nulla osta”

1. L'istanza, conforme al modello in Allegato 9 – parte A, dev'essere presentata in bollo all'Autorità Marittima dal datore di lavoro (comandante/proprietario dell'unità navale e Rappresentante legale/Amministratore unico della Ditta esecutrice dei lavori).
2. L'istanza deve essere corredata da:
 - a) *Documento di sicurezza*, a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 272/1999, comprendente:
 - i) Relazione tecnica, ossia la descrizione generale delle operazioni. Essa deve contenere:
 - I) le misure di prevenzione che saranno adottate dal datore di lavoro, a norma del Titolo II del D.Lgs. n. 272/1999;
 - II) la dichiarazione congiunta del comandante/proprietario dell'unità navale e del Rappresentante legale/Amministratore unico della Ditta esecutrice dei lavori, di aver tra loro concertato e scambiato ogni unica azione/informazione necessaria all'esecuzione in sicurezza ed a regola d'arte dei lavori e di aver informato, i lavoratori ed ogni altra persona eventualmente interessata, sui pericoli;
 - III) l'indicazione del *Capo Commessa* (nel caso di intervento di più ditte);
 - ii) Elaborati grafici della nave (piani), con l'indicazione delle zone in cui saranno eseguiti i lavori.
 - b) *Certificato di non pericolosità*, rilasciato dal competente *chimico di porto*, attestante:
 - i) le tipologie delle azioni da compiere;
 - ii) l'individuazione del luogo dove saranno eseguite le operazioni;
 - iii) la classificazione del lavoro da effettuare, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 30 con specifica dichiarazione del *chimico di porto* che la tipologia di lavorazione rientra tra quelle elencate nell'Allegato 9, parti B e C. È fatta salva la facoltà del *chimico di porto* di individuare un grado di rischio più elevato per la tipologia di lavori svolti su unità navali che presentano specifiche caratteristiche, nonché rilascio di un certificato di “gas free” riportante la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 6, del D.Lgs. n. 272/1999, ovvero l'attestazione dell'esistenza delle condizioni di sicurezza per poter eseguire le operazioni. Tale indicazione dev'essere espressamente riportata nel riquadro “D” dell'istanza.

Articolo 30

Valutazione dell'istanza

1. A seguito della valutazione di quanto riportato nell'istanza di nulla-osta, l'Autorità Marittima, in relazione alla pericolosità dei lavori, può dare corso a due differenti tipi di istruttorie:
 - a) procedura ordinaria (lavori che comportano rischi di tipo medio-elevato), descritta al successivo comma 2;
 - b) procedura semplificata (lavori compresi nell'Allegato 9 – parte B), descritta al successivo comma 3.
2. L'istanza redatta a norma del precedente articolo 30, quando istruita per lavori che comportano rischi di tipo medio-elevato (elencati in Allegato 9 – parte C), deve essere

sottoposta alla valutazione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della locale Azienda Sanitaria che esprimeranno, in merito, il proprio parere, a norma dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 272/1999.

Il rilascio del nulla-osta avviene subordinatamente al rilascio dei suddetti pareri qualora favorevoli ovvero in considerazione delle eventuali ed ulteriori prescrizioni che da essi dovessero derivare.

3. Per le tipologie di lavoro di cui all'elenco in Allegato 9 – parte B, per i quali viene dato corso ad un'istruttoria semplificata, l'Autorità Marittima di riserva di assentire il proprio nulla-osta in deroga alle previste prescrizioni, fatte salve le eventuali specifiche determinazioni emerse nel corso della valutazione descritta al precedente comma 2, anche sentito il *chimico di porto*.

La condizione sufficiente, affinché l'Autorità Marittima possa attivare la procedura semplificata, è la sola trasmissione dell'istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla ASL competente, compilata in ogni sua parte e corredata dal *Documento di sicurezza* e dal *Certificato di non pericolosità* di cui al precedente articolo 30.

4. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di richiedere l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive ritenute necessarie, secondo le specifiche tipologie di lavoro, al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza portuale.

Articolo 31

Decadenza del “nulla osta”

1. Il nulla-osta rilasciato dall'Autorità Marittima non è più valido in caso di inosservanza dei divieti di cui al successivo articolo 33.
2. Oltre alle fattispecie di cui al precedente comma 1, il nulla-osta non è più valido in caso di:
 - a) cambio del Comandante della nave e/o del Responsabile tecnico dei lavori;
 - b) cambio della tipologia dei lavori oggetto del *nulla osta*;
 - c) scadenza del *certificato di non pericolosità/gas free*;
 - d) decorrenza dei limiti di tempo indicati nell'istanza di *nulla osta* per l'esecuzione dei lavori;
 - e) partenza della nave dal porto.

Articolo 32

Divieti

1. Non è consentito l'uso di fiamma a bordo di navi con passeggeri imbarcati, salvo in caso di lavori di lieve entità o improrogabili per i quali, nonostante gli adempimenti previsti dalle norme del presente Capo, venga comunque accertato il rischio trascurabile.
2. Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 29, comma 1, a bordo delle unità, non potranno essere effettuate le seguenti operazioni:
 - a) rifornimento oli combustibili e carburanti;
 - b) sbarco acque di sentina, *slops* e rifiuti liquidi in genere;
 - c) imbarco e sbarco prodotti petroliferi;
 - d) imbarco, sbarco e presenza a bordo di merci pericolose di cui al *I.M.D.G. Code* ed alla Tabella B del D.M. 22 luglio 1994, recante “*Norme di sicurezza per il*

trasporto alla rinfusa di carichi solidi”, nonché provviste di bordo aventi analoghe caratteristiche (vernici, prodotti chimici ecc.);

- e) operazioni che possano, in genere, pregiudicare l’esecuzione in sicurezza delle operazioni con uso fiamma.
- 3. Solo nel caso in cui sia comprovata la non interferenza con i lavori da eseguirsi, potrà essere autorizzata la concomitante esecuzione di una o più operazioni, limitatamente a quelle che non comportano la movimentazione di materiali infiammabili o esplosivi.
- 4. In caso di immobilizzazione della nave, in funzione della tipologia delle operazioni da effettuare, l’uso di fiamma a bordo è subordinato all’immediata possibilità di movimento mediante l’ausilio di rimorchiatori.

Articolo 33

Prescrizioni comuni

- 1. In tutti i casi, inclusi quelli in cui il nulla-osta venga concesso a seguito della “procedura semplificata”, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) Durante l’esecuzione dei lavori, i luoghi dove essi avvengono devono essere continuamente presidiati da personale debitamente formato alla lotta antincendio, in numero che verrà stabilito in funzione della tipologia di lavoro, di quanto attestato nella certificazione del *chimico di porto*, ovvero di particolari misure di sicurezza prescritte dall’Autorità Marittima e dai Vigili del Fuoco.
 - b) Il Responsabile tecnico designato, indicato nell’istanza di nulla-osta, deve adottare ogni cautela ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei lavori.
 - c) Il personale di bordo deve essere informato delle operazioni e delle relative misure di sicurezza.
 - d) Devono essere osservate le disposizioni generali di sicurezza derivanti dal D.Lgs. n. 272/1999 e dal D.Lgs. n. 81/2008.
 - e) Il luogo interessato dalle operazioni deve essere prontamente e facilmente evacuabile e, ove esso fosse un luogo chiuso, le vie di esodo devono essere sempre utilizzabili in condizioni di assoluta sicurezza.
 - f) Indipendentemente dalla tipologia dei lavori da eseguire, il personale incaricato deve essere equipaggiato con i dispositivi di protezione individuale previsti.

Articolo 34

Norme di rinvio

- 1. Oltre a quanto specificatamente disposto dalle norme del presente Capo, l’esecuzione, in locali chiusi ed angusti, di lavori di saldatura elettrica, lavori in cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili, sabbature su navi sottoposte a lavori, pitturazione a spruzzo (*airless*), coibentazione, nonché altra attività ad esso riconducibile per la presenza di rischio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, dovranno essere eseguiti in stretta osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 47 e seguenti del Titolo III del D.Lgs. n. 272/1999.

Articolo 35

Disposizioni finali

- 1. Fatte salve le previsioni di cui all’art. 46, comma 4 del D.Lgs. n. 272/1999 in merito alla competenza alla vigilanza in materia, Azienda Sanitaria Locale, l’Autorità Marittima ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno la facoltà di effettuare

verifiche e controlli a campione, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di verificare che le lavorazioni avvengano nel rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio.

Capo VII – Attività ex Articolo 68

Articolo 36

Disposizioni generali

1. Tutti coloro che esercitano o intendono esercitare un'attività nei porti o nell'ambito del demanio marittimo ricadenti nel Circondario Marittimo di Torre del Greco, fermo restando la dichiarazione di inizio attività da presentare alla competente Autorità, devono effettuare apposita comunicazione, conforme al modello in Allegato 10, alla locale Autorità Marittima, mediante presentazione di copia in carta semplice oppure utilizzando uno soltanto dei seguenti canali informatici:
 - e-mail: cpgreco@mit.gov.it;
 - PEC: cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it.
2. La comunicazione di cui al precedente comma è valida fino allo scadere dell'anno solare di presentazione (31 dicembre).
3. Le eventuali variazioni a quanto dichiarato nella comunicazione devono essere immediatamente comunicate, attraverso la presentazione di nuova dichiarazione.

Articolo 37

Casi di esclusione

1. La comunicazione di cui al precedente articolo 36, a condizione che l'attività svolta rientri tra quelle indicate nel titolo posseduto, non deve essere presentata da:
 - a) Titolari di concessione o autorizzazione demaniale marittima, ai sensi degli articoli 36 e ss., 45bis e 46 del Codice della Navigazione.
 - b) Titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio dei servizi tecnico nautici portuali, di cui al Codice della Navigazione e norme collegate.
 - c) Titolari di attività soggette, a norma del Codice della Navigazione e norme collegate, ad autorizzazione o iscrizione in registri tenuti dall'Autorità Marittima (ad esempio, agenzie marittime raccomandatarie ed incaricati di porto) o il cui esercizio è subordinato a specifica comunicazione all'Autorità Marittima (ad esempio, il noleggio e la locazione di unità da diporto).
 - d) Personale debitamente incaricato da Enti tecnici di classifica o Organismi notificati per l'effettuazione di prove e controlli per la certificazione di unità navali.
 - e) Titolari di autorizzazione e/o eventuale altro atto di assenso rilasciato dall'Ente locale competente ai sensi degli articoli 27 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dello svolgimento dell'attività di commercio su aree demaniali marittime.

Articolo 38

Disposizioni finali

1. Durante lo svolgimento delle attività nei porti o negli ambiti demaniali marittimi, gli interessati devono:
 - a) avere, al seguito, copia della comunicazione di cui al precedente articolo 37, vidimata dall'Autorità Marittima competente, nonché un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) attenersi a quanto indicato nella citata dichiarazione e alle disposizioni contenute nei Regolamenti, Ordinanze e ogni altra disposizione emanata dalle competenti Autorità Marittime, in materia di sicurezza marittima portuale;
 - c) attenersi a tutte le direttive impartite dall'Autorità Marittima ed alle altre autorità competenti in materia di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale;
 - d) non occupare, in forma stabile, aree demaniali marittime o zone di mare.

Capo VIII – Servizio di guardiania

Articolo 39

Disposizioni generali

1. Il servizio di guardiania a bordo delle navi in disarmo deve essere assicurato a mezzo di personale marittimo qualificato.
2. Il proprietario/armatore dell'unità da porre in disarmo deve presentare apposita istanza (conforme al modello in Allegato 11) nella quale indicare il numero dei marittimi incaricati del servizio di guardiania, loro qualifica, numero di matricola ed ufficio marittimo d'iscrizione.
3. L'istanza di cui al precedente comma 2 deve specificare che il servizio si intende svolto nell'arco delle 24 ore.
4. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di disporre un numero superiore di marittimi da adibire al servizio di guardiania, in relazione alle dimensioni della nave da disarmare ed al posto d'ormeggio assegnato.

Articolo 40

Disposizioni particolari per le unità da pesca

1. In deroga a quanto disposto al precedente Articolo 39, il servizio di guardiania a favore delle unità navali adibite alla pesca professionale può essere svolto con frequenti ispezioni a bordo (in media, ogni 4 ore) nell'arco delle 24 ore.
2. È fatto obbligo di permanenza a bordo o di presenza nelle immediate vicinanze dell'unità, in caso di condizioni meteomarine particolarmente avverse.

Articolo 41

Modalità di svolgimento del servizio

1. Ai fini di sicurezza portuale delle navi e/o natanti ormeggiati nelle vicinanze, i guardiani a bordo delle navi in disarmo devono:
 - a) controllare costantemente gli ormeggi rinforzandoli in caso di necessità;
 - b) ispezionare tutti i locali interni almeno ogni 4 ore, al fine di accertare eventuali situazioni anomale in atto (principi d'incendio, infiltrazioni d'acqua, ecc.).

2. I guardiani devono essere in grado di poter tempestivamente contattare il proprietario della nave per richiedere il suo intervento in caso di necessità. A tal proposito, a cura del proprietario, dovrà essere lasciato a bordo il proprio recapito telefonico, nonché un elenco del personale, con relativi recapiti, facilmente reperibili nei casi di emergenza.
3. I guardiani devono annotare quotidianamente, su apposito registro, le ispezioni e controlli eseguiti a norma del precedente comma 1. Su detto registro devono essere annotati i nomi dei guardiani e deve essere vistato:
 - a) dal proprietario o suo legale rappresentante, a cadenza settimanale;
 - b) dal personale della Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco.

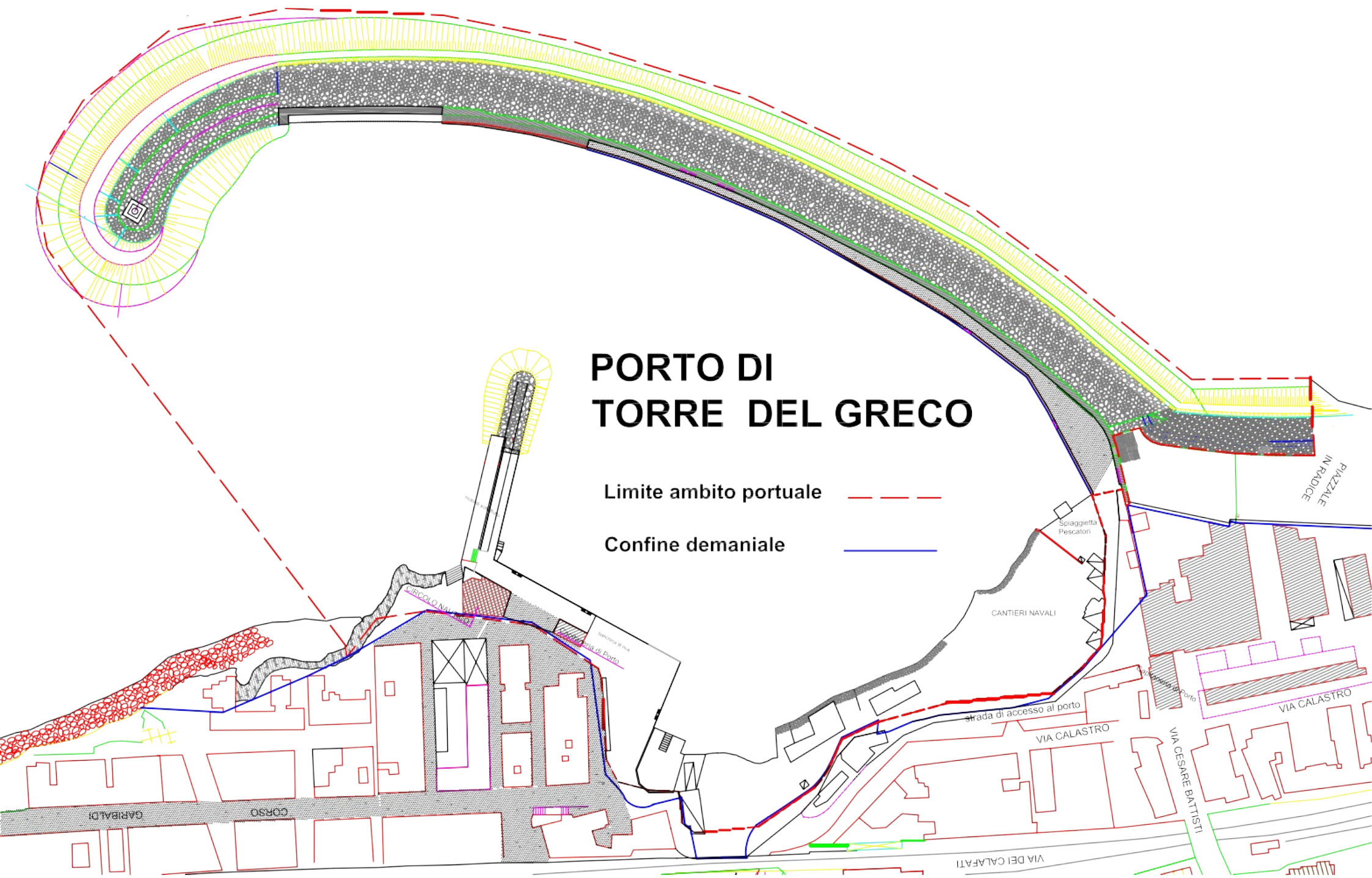
Articolo 42

Disposizioni particolari per le unità navali da porre in disarmo

1. Il disarmo di unità navali può essere concesso a condizione che l'unità non abbia a bordo carichi costituiti da idrocarburi e/o da altre sostanze nocive per l'ambiente marino.
2. È consentita la presenza a bordo di idrocarburi o prodotti derivati da oli minerali, nel caso in cui tali prodotti rappresentino dotazioni di bordo per il normale funzionamento degli apparati di propulsione, governo e manovra.
3. Il proprietario dell'unità navale da porre in disarmo, ovvero il suo legale rappresentante, deve dichiarare, nella relativa istanza, sotto la propria personale responsabilità, che la nave non ha a bordo carichi costituiti da idrocarburi o altre sostanze nocive per l'ambiente marino e che tutte le eventuali cisterne, doppi fondi, casse, depositi e *cofferdams* sono vuoti o che non contengono acqua di zavorra frammista a residui di prodotti petroliferi o comunque nocivi per l'ambiente marino.
4. Nel caso di richiesta di disarmo relativa a navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi e/o prodotti chimici liquidi, l'assenza a bordo di residui di prodotti petroliferi e/o chimici e/o comunque nocivi per l'ambiente marino deve essere attestata dal Consulente *chimico del porto*.
5. Nell'istanza di cui al precedente comma 4, deve essere indicata l'eventuale presenza di combustibile a bordo specificando, altresì, il tipo di prodotto, la sua densità, il quantitativo ed il locale ove lo stesso è depositato. Se richiesto dalla Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, all'istanza deve essere allegato un piano della nave sul quale deve essere evidenziata l'esatta ubicazione dei prodotti in questione.
6. Sulle navi in disarmo è fatto divieto di eseguire lavori con impiego di fonti termiche. Qualora ciò si rendesse necessario, il proprietario o il suo legale rappresentante, nel richiedere il previsto nulla-osta all'uso di fonti termiche, dovrà nominare un ufficiale o persona responsabile cui spetterà il compito di controllare che gli addetti ai lavori si attengano scrupolosamente alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Sulle navi in disarmo è vietato eseguire travasi di liquidi combustibili e/o inquinanti in genere senza il preventivo nulla-osta rilasciato dall'Autorità Marittima. Ottenuto il predetto nulla-osta, gli interessati devono notificare all'Autorità Marittima, per iscritto, la nuova situazione ed ubicazione di tutti i prodotti liquidi esistenti a bordo.

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Stralcio cartografico del porto
- Allegato 2 - Modello istanza di *Nulla Osta* all'accosto
- Allegato 3 - Modello istanza di *Nulla Osta* all'ormeggio stanziale
- Allegato 4 - Stralcio cartografico delle aree portuali
- Allegato 5 - Modello istanza di autorizzazione all'accesso alle aree operative
- Allegato 6 - Stralcio cartografico delle aree di alaggio e varo
- Allegato 7 - Modello comunicazione preventiva di alaggio/varo a mezzo autogru
- Allegato 8 - Modello comunicazione preventiva di alaggio/varo mediante utilizzo degli scivoli
- Allegato 9 - Modello istanza *Nulla Osta* lavori con utilizzo di fonti termiche
- Allegato 10 - Modello comunicazione inizio attività ex Art. 68 Codice della Navigazione
- Allegato 11 - Modello istanza di messa in disarmo unità navale
- Allegato 12 – Punto di attracco per traffico passeggeri (*TPL marittimo*)
- Allegato 13 – Modello di ricevuta di consegna del dispositivo di attivazione delle barriere veicolari (*badge*) per l'accesso alle aree operative



Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ proprietario	☐ armatore	☐ conduttore ☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]
B	della _____, con sede in _____ alla _____ via _____, Società armatrice		
C	della:		
	☐ Unità da traffico	☐ Unità da pesca	☐ Unità da diporto
	tipo:		
	☐ motore	☐ vela con motore ausiliario	☐ altro (specificare) _____
D	Avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
	larghezza	pescaggio	lunghezza
	mt.	mt.	mt.

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla Osta all'accosto, per il giorno _____, come di seguito specificato:

- dalle ore _____ alle ore _____;
- dalle ore _____ alle ore _____.

Il punto di contatto a bordo è il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____

alla Via _____, con qualifica di _____ - cell. _____.

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Torre del Greco*, approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui al presente Nulla Osta.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro¹ e Firma²

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica proprietaria/utilizzatrice a fini commerciali

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ armatore	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	
B	della _____, con sede in _____ alla via _____, Società armatrice		
C	dell'unità da pesca _____		
D	avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
	larghezza	pescaggio	lunghezza
	mt.	mt.	mt.

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla Osta all'ormeggio stanziale presso uno dei tratti di banchina all'uopo individuati, in ossequio al Decreto Dirigenziale n. 32, in data 13 giugno 2022, della Regione Campania, recante “Porto di Torre del Greco. Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività nelle aree portuali” ed al *Regolamento del porto di Torre del Greco* approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.

Il punto di contatto a bordo è il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____, con qualifica di _____ - cell. _____.

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Torre del Greco*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui al presente Nulla Osta.

(Località)

(data)

Timbro¹ e Firma²

¹ In caso di Società di armamento

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata



Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ proprietario [passa a C]	☐ titolare di c.d.m. [passa a D]	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]
B	della _____, con sede in _____ _____ alla via _____,		
	☐ titolare di c.d.m.	☐ Società armatrice [passa a C]	
C	dell'unità da diporto tipo:		
	☐ gommone	☐ barca in vetroresina	☐ altro (specificare) _____
	con motore tipo:		
	☐ F.B.	☐ E.B.	☐ E.F.B.
	marca:	matricola:	
	avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
D	n°	Rep.	anno
	Rilasciata da:		
			in data:

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima l'autorizzazione, per l'anno _____, ☐ all'accesso ☐ alla sosta all'area operativa di ☐ PONENTE / ☐ LEVANTE

per il seguente veicolo:

E	tipo:		
	☐ autovettura	☐ motociclo	☐ ciclomotore
	marca	modello	targa

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Torre del Greco*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle cose e/o persone che dovessero derivare da condotte non conformi al Regolamento del porto di Torre del Greco.

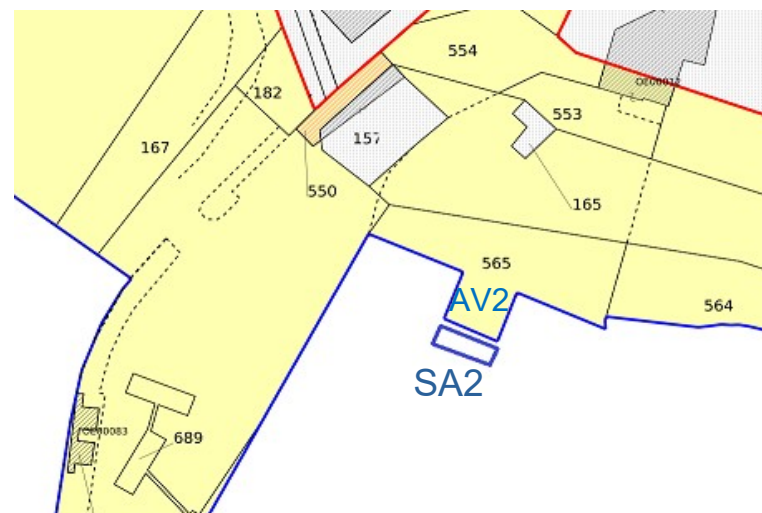
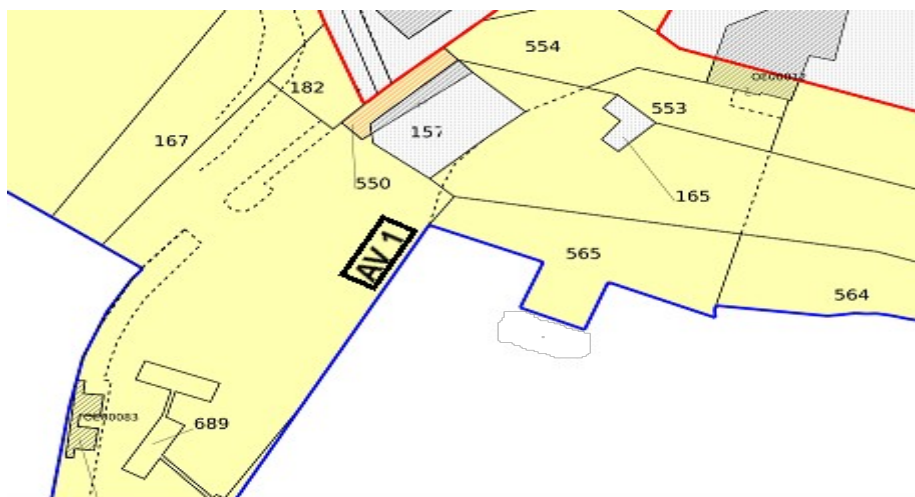
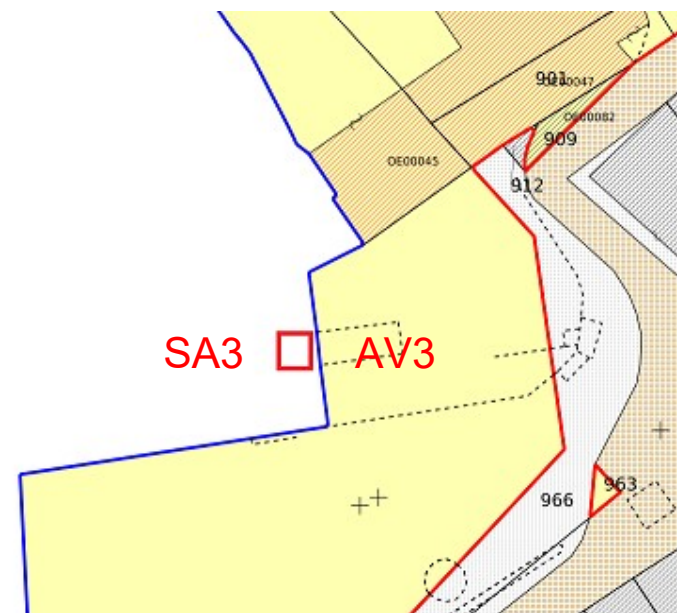
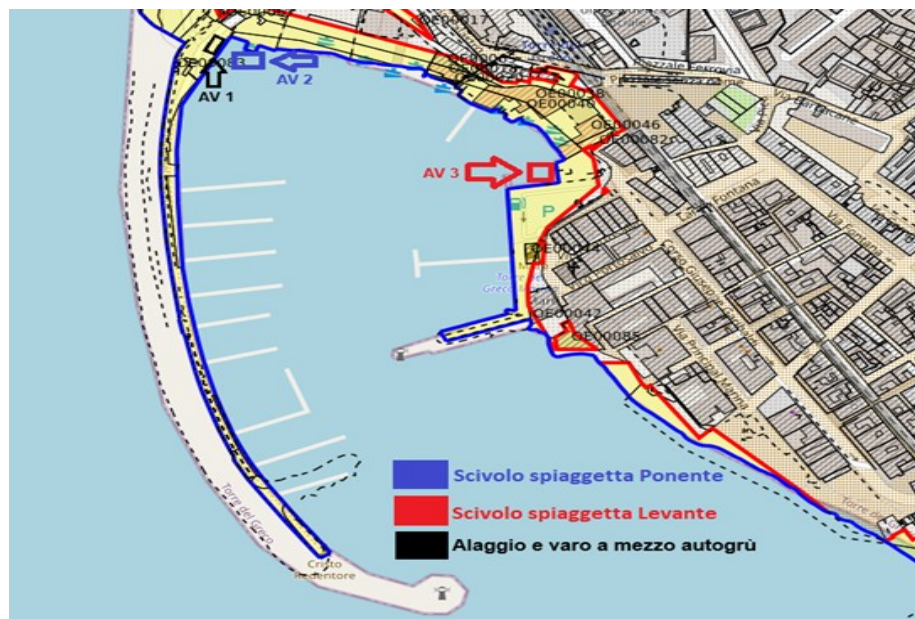
_____,
(Località)

_____,
(data)

Timbro¹ e Firma² del Richiedente

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica titolare di concessione demaniale marittima

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata



Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale della _____, con sede in _____ alla via _____, Società censita, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, all'effettuazione delle operazioni di alaggio/varo unità navali nel porto di Torre del Greco,
---	--

RIFERISCE

B	che, il giorno _____ alle ore _____ saranno effettuate le operazioni di ☐ alaggio ☐ varo della seguente unità navale, presso il porto di Torre del Greco:
	C
D	nome _____ n° d'iscrizione _____ nominativo internazionale _____
	lunghezza _____ pescaggio _____ larghezza _____
	mt. _____ mt. _____ mt. _____

DICHIARA

E	Il responsabile delle operazioni sul posto è il/la Sig./Sig.ra:
	nome _____ cognome _____
	nato/a a _____ Il _____
	qualifica _____ n° cellulare _____
F	- L'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento in relazione al rapporto tra dislocamento dell'unità navale e la portata della gru; - di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere; - il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato su quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene suoi luoghi di lavoro; - che la ditta è autorizzata ad operare in base alle vigenti disposizioni in materia; - nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, lo scrivente darà inizio all'alaggio/varo soltanto dopo che siano ultimate le altre operazioni.

La sottoscrizione della presente comunicazione implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Torre del Greco*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza consultabile al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui alla presente comunicazione.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro e Firma¹

¹ Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

A	Il/la sottoscritto/a		
	nato/a a		il
	residente a		
	in via		n.
	in qualità di	☐ proprietario	☐ armatore

RIFERISCE

B	che, il giorno	alle ore	saranno effettuate le operazioni di
	☐ alaggio		☐ varo
della seguente unità navale, presso il porto di Torre del Greco:			
C	☐ diporto	☐ pesca professionale	
	☐ natante	☐ imbarcazione	
D	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
	lunghezza	pescaggio	larghezza
	mt.	mt.	mt.
E	trasportata a mezzo di carrello targato:	e trainato dalla vettura:	
	casa costruttrice	modello	targa

DICHIARA

F ¹	Il responsabile delle operazioni sul posto è il/la Sig./Sig.ra:		
	nome	cognome	
	nato/a a	Il	n° cellulare
G	- L'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature;		
	- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere;		
- nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, lo scrivente darà inizio all'alaggio/varo soltanto dopo che siano ultimate le altre operazioni.			

La sottoscrizione della presente comunicazione implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Torre del Greco*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza consultabile al seguente link:
<https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui alla presente comunicazione.

_____,
(Località)

_____,
(data)

Firma²

¹ Da compilare solo se il soggetto è diverso dal dichiarante. In tal caso, il dichiarante fornirà soltanto il recapito telefonico.

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

Richiesta nulla osta all'esecuzione di lavori con fiamma a bordo di navi (Ex art. 46 D.Lvo 272/99)

A	RICHIEDENTE	NOME		COGNOME		QUALIFICA						
B	ESECUZIONE DEI LAVORI	DITTA/SOCIETÀ ESECUTRICE DEI LAVORI			RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI							
C	DATI NAVE	NOME		TIPO		BANDIERA		CALL SIGN		MATRICOLA		
		COMANDANTE E/O AGENZIA MARITTIMA				RESPONSABILE DI BORDO DELLE OPERAZIONI						
		TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI CARICO A BORDO (IN CASO AFFERMATIVO ALLEGARE SCHEMA PLANIMETRICO/PIANO DI CARICO)						PRESENZA DI MERCI PERICOLOSE (IN CASO AFFERMATIVO (ALLEGARE SCHEMA PLANIMETRICO/PIANO DI CARICO, DISTANZE DA ALTRE NAVI O STRUTTURE ED ALTRE NOTIZIE UTILI))			SI	NO
D	INFO LAVORI	FONTE TERMICA UTILIZZATA (BARRARE UNA DELLE VOCI A LATO)		FIAMMA OSSIDRICA		SALDATURA ELETTRICA AD ARCO		MISCELA OSSIACETILENE		ALTRO (SPECIFICARE)		
		DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA TIPOLOGIA DI LAVORI DA EFFETTUARE										
		LIVELLO DI RISCHIO (ATTESTAZIONE CHIMICO DEL PORTO)					Allegato B		Allegato C			
		LOCALI IN CUI SARANNO EFFETTUATI I LAVORI										
		DATA/ORA INIZIO LAVORI					DATA/ORA FINE LAVORI					
E	SERVIZIO ANTINCENDIO	NUMERO VV.FF. PRESENTI				NUMERO ADDETTI SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO PRESENTI						
F	ALLEGATI	DOCUMENTO DI SICUREZZA	CERTIFICATO DI NON PERICOLOSITÀ		CERTIFICATO DI GAS - FREE	PARERE VV.FF.	PARERE ASL	ALTRO				

In riferimento alle informazioni sopra riportate si richiede il nulla osta all'esecuzione di lavori con fonti termiche e si dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- Di osservare le disposizioni del D.Lvo 272/99, Legge 626/94, il Regolamento portuale del porto di Torre del Greco approvato con Ordinanza consultabile al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> ed ogni altra valida norma di legge;
- Di osservare eventuali prescrizioni riportate nel nulla osta e/o nella certificazione rilasciata dal chimico di porto;
- Che il personale di bordo risulta informato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, paragrafo a), lettera i), punto II del Regolamento portuale del porto di Torre del Greco approvato con Ordinanza consultabile al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- Che si manleva l'Autorità Marittima da tutte le responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione delle operazioni in parola.

Torre del Greco, lì _____

IL RICHIEDENTE

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

Capitaneria di porto di Torre del Greco

Rif. Fg. N° _____ in data _____ Reg. N.O. 272/99 N° _____

In relazione a quanto richiesto con l'istanza in riferimento,

NULLA OSTA

All'esecuzione dei lavori con fonti termiche sopra descritti, salvo la stretta osservanza delle disposizioni di Legge in vigore in materia.

Torre del Greco, lì _____

L'Autorità Marittima

PARTE B

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche che comportano in genere operazioni a rischio più elevato di quelle indicate nell'allegato B, che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante procedura semplificata (Articolo 30 comma 3):

- A. Lavori in ambienti **esterni** su **navi**, che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che **non** siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Guardiacorpi;
 - Candelieri, tientibene, passerelle, coprimano, ringhiere;
 - Scalette accesso ai ponti;
 - Salpa ancore;
 - Strutture di supporto all'illuminazione della nave;
 - Strutture di supporto alle imbarcazioni/zattere di salvataggio;
 - Passacavi;
 - Bottazzi;
 - Sfoghi d'aria in coperta che non provengano da casse/doppi fondi contenenti olio combustibile, o lubrificante o contenenti residui degli stessi;
 - Specchio di poppa esterno;
 - Strutture per il posizionamento di elementi di tenuta necessari al rizzaggio del carico;
 - In generale altre sovrastrutture simili.
- B. Lavori in ambienti **esterni** su **unità da pesca**, che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che **non** siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
 - Rivestimento opera morta;
 - Sostituzione bracci rulli di poppa;
 - Rivestimento prua;
 - Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e passeggiata;
 - Sostituzione albero di prua;
 - Smontaggio e riparazione del verricello;
 - Saldatura occhi su opera morta;
 - Montaggio e/o riparazione bighi;
 - Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
 - Sostituzione scivolo;
 - Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci (bitte);
 - Lavori ai bottazzi, parabordi;
 - Lavori ai servizi igienici;
 - Lavori al salpa ancore;
 - Lavori alle scalette in coperta;
 - Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
 - Lavori alle antenne, alle luci, ai radar (in controplancia).
- C. Lavori in ambienti **interni** limitatamente alle parti delle strutture **non** in contatto con locali contenitori, tubazioni o spazi che possono contenere sostanze tossiche, nocive o presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali siano presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove **non** sussistono probabilità di propagazione delle fiamme
 - Lavori interessanti strutture sporgenti all'interno dei garage o car deck.
 -

PARTE C

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche che comportano in genere operazioni a rischio più elevato di quelle indicate nell'allegato B, che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante procedura ordinaria Articolo 30 comma 2):

LAVORAZIONI A RISCHIO MEDIO:

- Lavorazioni in luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili nocive e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

LAVORAZIONI A RISCHIO ELEVATO:

- Luoghi di lavoro o lavorazioni in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come lavorazione a rischio di incendio basso o medio;
- Verniciature in ambienti non sufficientemente aerati o in aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- In aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- Lavorazioni in aree dove è presente una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente infiammabili;
- Imbarcazioni con presenza di strutture in legno;
- Lavorazioni ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento (di lavoratori e non) negli ambienti rende difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio;
- Lavorazioni in ambienti chiusi, angusti e/o pericolosi (gavoni, cisterne, sala pompe, stive, etc.).

Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale della _____ - C.F./P.IVA _____, con sede in _____ alla via _____,
---	--

COMUNICA

B	l'inizio dell'attività di _____	

C	che sarà effettuata:	
	☐ nell'ambito del porto di Torre del Greco	☐ nell'ambito demaniale marittimo di _____

DICHIARA

D	☐ di essere iscritto al n. _____ della Camera di Commercio di _____

	per l'esercizio dell'attività di _____

	ovvero _____
	☐ di essere iscritto all'albo di _____
	ovvero _____
E	☐ di essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi _____
	- di aver provveduto ad inoltrare la comunicazione di inizio attività all'Autorità competente; - di non occupare in forma stabile l'area demaniale marittima; - di essere consapevole che l'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi; - di essere consapevole che, a norma dell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività; - che l'attività di cui alla presente sarà effettuata senza creare nessun intralcio alle normali attività espletate nel porto e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- elenco riportante le generalità complete dei dipendenti che operano nell'ambito portuale/demanio marittimo;
- comunicazione di inizio attività inviata all'Autorità territorialmente competente provvista di ricevuta di presentazione;
- copia del permesso di accesso in porto¹

_____, _____
(Località) (data)

Timbro e Firma²

¹ Solo in caso di attività da esercitarsi in ambito portuale.

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

Alla Capitaneria di porto di Torre del Greco
Sezione Tecnica
cp-torredelgreco@pec.mit.gov.it
cpgreco@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ armatore	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	
B	della _____, con sede in _____, alla _____ via _____, Società armatrice		
	C	dell'unità tipo	☐ pesca professionale ☐ traffico passeggeri ☐ altro _____
D	avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima, di porre in disarmo la summenzionata Unità, presso il porto di Torre del Greco – banchina di _____, posto d'ormeggio _____.

- All'uopo DICHIARA:

E	Il servizio di guardiania sarà assicurato dal seguente personale:			
	1	Nome e cognome	qualifica	matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
	2	Nome e cognome	qualifica	matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
	3	Nome e cognome	qualifica	matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
F	L'unità non ha a bordo carichi costituiti da idrocarburi o altre sostanze nocive per l'ambiente marino e che tutte le eventuali cisterne, doppi fondi, casse, depositi e cofferdams sono vuoti o che non contengono acqua di zavorra frammista a residui di prodotti petroliferi o comunque nocivi per l'ambiente marino.			

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Torre del Greco*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza consultabile al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/bortale/ordinanze>.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro¹ e Firma²

¹ In caso di Società di armamento

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

Porto di Torre del Greco – Nuova banchina di Levante





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

RICEVUTA DI CONSEGNA DEL DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE DELLA BARRIERA VEICOLARE
(BADGE) PER L'ACCESSO ALL'AREA OPERATIVA DI _____

Articolo 13, comma 6 del Regolamento del porto di Torre del Greco

A	Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) e residente a _____ (____), in Via/Piazza/Largo _____, in qualità di:		
	☐ titolare di c.d.m. [passa a C]	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	☐ dipendente [passa a D]
	☐ altro ² [passa ad E]: _____		
B	della _____, con sede in _____ alla via _____ n. _____,		
	titolare di concessione demaniale marittima di cui al seguente riquadro “C”.		
C	n° _____	Rep. _____	anno _____
	Rilasciata da: _____		
	per ³ : _____		in data: _____
D	di ⁴ : _____		_____
	_____		_____

riceve in consegna il *badge* n. ____ per l'accesso all'area operativa di _____ per il seguente veicolo per il quale è consentita la sosta:

E	tipo: _____		
	☐ autovettura	☐ motociclo	☐ ciclomotore
	marca _____	modello _____	targa _____

La sottoscrizione del presente atto implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto di Torre del Greco*, approvato e reso esecutivo con Ordinanza consultabile al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> ;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle cose e/o persone che dovessero derivare da condotte non conformi al Regolamento del porto di Torre del Greco;
- conoscere ed adempiere alle prescrizioni riportate sul retro del presente atto e relative alla custodia ed all'utilizzo del dispositivo ricevuto in consegna.

(Località)

(data)

Firma del ricevente

Controfirma del Titolare c.d.m.⁵

Firma di chi effettua la consegna

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica titolare di concessione demaniale marittima

² Specificare (se militare in servizio presso il Comando in intestazione, riportare l'incarico per il quale è prevista l'assegnazione del dispositivo).

³ Specificare lo scopo della concessione demaniale marittima.

⁴ Specificare la Ragione sociale.

⁵ Solo se diverso dal Ricevente.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA CUSTODIA ED ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE
DELLA BARRIERA VEICOLARE (*BADGE*) PER L'ACCESSO ALL'AREA OPERATIVA

1. Il possessore è responsabile della custodia del *badge* e del suo corretto utilizzo.
2. Il *badge* deve essere utilizzato esclusivamente per l'accesso con il veicolo di cui al quadro "E" del presente atto.
3. È vietata la manomissione, la duplicazione e la cessione a terzi del *badge*.
4. Nel caso in cui il possessore abbia la necessità di sostituire il veicolo di cui al quadro "E", dovrà provvedere, **mediante preavviso di almeno cinque giorni**, alla consegna del presente atto al Comando in intestazione per la successiva redazione del nuovo modulo di ricevuta di consegna.
5. **Se l'utilizzatore è titolare di concessione demaniale marittima per l'ormeggio di unità navali da diporto**, egli deve garantire, se v'è reale necessità, l'eventuale accesso con veicolo al proprietario/utilizzatore dell'unità, per **operazioni di carico/scarico di merci pesanti e voluminose**, secondo le seguenti modalità:
 - a. l'accesso dev'essere garantito per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico;
 - b. l'accesso dev'essere garantito nel numero massimo di un veicolo;
 - c. in nessun caso dev'essere generata la compresenza di più di un veicolo;
 - d. il veicolo al quale è garantito l'accesso può essere messo in sosta temporanea unicamente in corrispondenza del pontile al quale è ormeggiata l'unità da diporto ed in modo da non costituire intralcio alle operazioni portuali e/o al transito di altro veicolo.
6. **Se l'utilizzatore è titolare di concessione demaniale marittima**, egli deve garantire, se v'è necessità, l'eventuale accesso con veicolo al personale delle ditte incaricate della fornitura di beni e servizi nell'ambito della propria concessione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a. il personale della ditta incaricata dev'essere munito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione (cfr. artt. 36 e 37 del CAPO VII del Regolamento del porto di Torre del Greco, approvato e reso esecutivo con Ordinanza consultabile al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>, del Comando in intestazione – d'ora in poi anche solo "Regolamento");
 - b. l'accesso dev'essere garantito unicamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del servizio;
 - c. la sosta del veicolo dev'essere garantita unicamente nell'ambito della propria concessione ed in modo da non costituire intralcio alle operazioni portuali e/o al transito di altro veicolo.
7. Il possessore ha l'obbligo di comunicare al Comando in intestazione, **senza ritardo**, l'eventuale perdita di possesso del *badge* per smarrimento o furto.
8. I costi dovuti per l'eventuale sostituzione del *badge* in caso di smarrimento, deterioramento o furto, sono a totale carico del possessore.

AVVERTENZE

Le immagini ed i dati relativi agli accessi sono registrati e memorizzati dal sistema automatizzato regolato e gestito dall'Autorità Marittima e trattati in aderenza alle vigenti norme che regolano la *privacy*.

I contravventori alle presenti prescrizioni saranno puniti dagli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione, nonché dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.